

ROCCO FAVALE^{*}
Il nuovo cognome della famiglia in Germania^{**}

SOMMARIO: 1. La parabola del nome della famiglia: la disciplina del BGB e le sue criticità. – 2. L'intervento del BVerfG nel 1991 e la relativa novella del 1993. – 3. Il successivo intervento del BVerfG nel 2004 e la novella del 2005. – 4. La riforma del 2024: struttura, innovazioni, ambiguità. – 5. La decisione del BVerfG, 24 ottobre 2024, in tema di adozione. – 6. Alcune notazioni critiche sul problema del nome nel modello domestico.

1. - La storia recente del diritto tedesco del nome familiare è un esempio paradigmatico di come le trasformazioni sociali e costituzionali si riflettano con ritardo e tensione nel corpo normativo¹. Nulla a che vedere, tuttavia, con i ritardi e le contraddizioni che contraddistinguono il diritto domestico, dove allo stato la disciplina del nome della famiglia e dei suoi componenti è ridisegnata con gli interventi manipolativi compiuti dalla Corte costituzionale in un robusto periodo di tempo non in grado di svegliare un legislatore da un sonno lungo e profondo². I contributi degli

^{*} Professore ordinario di diritto privato comparato presso la Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino.

^{**} Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

¹ Per una valutazione critica del disegno di legge sulla regolamentazione del nome v. l'editoriale di A. DUTTA, *Weitere Verkomplizierung des Namensrechts*, in ZRP, 2024, p. 1.

² In proposito sia consentito il richiamo a R. FAVALE, *Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore*, nota a Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, in *Giur. it.*, 2017, p. 815 ss. Successivi interventi della Corte costituzionale riguardano le decisioni: Corte cost., 31 maggio 2022, n. 131, in *Giur. cost.*, 2022, p. 1403 ss., secondo la quale risultano incostituzionali gli artt. 237, 262 e 299 c.c. in quanto non prevedono, «in presenza di accordo tra i coniugi, di aggiungere al cognome del padre anche il cognome materno» (fra i commenti al provvedimento: E. AL MUREDEN, *Cognome e identità personale nella complessità dei rapporti familiari*, in *Fam. dir.*, 2022, p. 882 ss.; M. BIANCA, *La decisione della Corte costituzionale sul cognome del figlio e il diritto di famiglia mobile. Riflessioni sulla funzione della Corte costituzionale nel sistema di effettività dei diritti*, in *giustiziainsieme.it*, 2022; L. BARDARO, *Il cognome dei figli tra istanze identitarie e uguaglianza dei genitori*, in *Foro nap.*, 2022, p. 872 ss.; G. MUSOLINO, *Il cognome dei figli. Istanze pubbliche, unità familiare ed uguaglianza sostanziale dei coniugi, elementi negoziali del rapporto fra padre e madre*, in *Riv. not.*, 2023, p. 35 ss.; G. MAGGIO, *Trasmissione del cognome ai figli e gestione del disaccordo tra i genitori: attualità e prospettive*, in *Dir. succ. fam.*,

interpreti, da parte loro, mettono in evidenza la necessità pressante di un riordino legislativo della materia, ma tutta questa produzione scientifica non scalfisce, parimenti, il comportamento inerte del *conditor iuris*.

Ritornando al contesto tedesco, si osserva come il legame fra persona e cognome familiare sorge molto tardi. Infatti, il problema del cognome fino al secolo XVII era questione di costume mentre la determinazione del prenome era fortemente legato a risvolti religiosi³. Nel diritto comune ciascun soggetto era libero di determinare il proprio nome, ad esclusione di utilizzare nomi diversi a fini fraudolenti⁴.

Il nome della moglie diventa una questione giuridica soltanto nel corso del XVIII secolo⁵. Il codice prussiano (ALR) 1794 prescrive che la moglie assume a seguito del matrimonio il cognome del marito (*Zweyter Theil, Erste Titel, § 192*). Il codice civile austriaco (ABGB) del 1811 dispone al § 92 che «la moglie assume il cognome del marito e

2024, p. 43 ss.; M. RUGGIRELLO, *Nuove (e meno nuove) questioni in tema di attribuzione del cognome ai figli e di cognome familiare*, in *Dir. succ. fam.*, 2024, p. 728 ss.); Corte cost., 4 luglio 2023, n. 135, ove dichiara incostituzionale l'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto; Corte cost., 18 aprile 2025, n. 53, ove respinge la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c., non consentendo all'adottato di assumere esclusivamente il cognome della famiglia adottante, alla stessa stregua di quanto disposto dall'art. 27 l. n. 184/1983. Una fotografia del problema nella dimensione europea è offerta da M.A. IANNICELLI, *La disciplina di attribuzione del cognome ai figli: prospettive di armonizzazione in Europa*, in *Famiglia*, 2025, p. 57 ss.

³ Di sicuro interesse il contributo di R. HEPTING, *Der Name in Vergangenheit und Zukunft*, in *StAZ*, 1999, p. 133 ss., ove richiama la definizione remota offerta da RG, 3 dicembre 1917, in *RGZ*, 91, 1918, p. 352, secondo cui il nome è «la denominazione linguistica di una persona che la distingue dalle altre persone».

In generale sul nome della persona, C. BAUER, *Deutsche Namenkunde*, Berlin, 1998, p. 147 ss.; M. GOTTSCHALD, *Deutsche Namenskunde*, Berlin, 2006, p. 74; U. LOCKERMANN, *Namensrecht*, in *Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte*, a cura di A. Erler e E. Kaufmann, Berlin, 1984, 3, p. 836 ss.; T. DUVE, § 12. *Namensrecht*, in *Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, I, Allgemeiner Teil, §§ 1-240*, a cura di M. Schmoeckel, J. Rückert e R. Zimmermann, Tübingen, 2003, p. 204 ss.; D. SCHWAB, *Personen name und Recht*, in *Namenskundliche Informationen/Journal of Onomastics*, 105-106, 2015, p. 110 ss.

⁴ Codex Justiniani C. 9.25 (*De mutatione nominis*). V. ancora R. HEPTING, *Der Name in Vergangenheit und Zukunft*, cit., p. 134. Per il diritto romano cfr. A. DE CUPIS, *Nome e cognome*, in *Noviss. dig. it.*, XI, Torino, 1968, p. 299. In proposito, R. VON JHERING, *Rechtsschutz gegen injuriöse Rechtsverletzungen*, in *JherJb*, 23, 1885, p. 321, mette in evidenza la peculiare ipotesi di un'assunzione non autorizzata del nome diretta a indurre in errore terzi sull'identità della persona, e il soggetto non autorizzato si spaccia per il legittimo portatore. In questo caso, non è questione di mero nome, ma dell'interesse giuridicamente tutelato del titolare, a che un terzo non si appropri della posizione che il nome gli procura. Una cantante insignificante, che assume il nome di una cantante famosa, inganna immediatamente il pubblico, e inoltre mette a rischio la reputazione di quest'ultima; L'usurpatrice cerca, mediante l'assunzione del nome, di appropriarsi dei vantaggi che il nome lascia sperare. Qui non si tratta del nome in sé, ma della reputazione del suo titolare. Se mancasse una protezione in tal senso, chiunque potrebbe, sotto il nome altrui, compiere le azioni più disonorevoli.

⁵ Per una sintetica e chiara ricostruzione storica della questione del nome, D. SCHWAB, *Gleichberechtigung und Name*, in *FamRZ*, 2025, p. 401 s.

gode dei diritti della di lui condizione»⁶. Non è impiegato ancora il termine “cognome coniugale” (*Ehename*) e per questo i figli legittimi portano⁷ o assumono⁸ il nome del padre e non dei genitori.

In seno al BGB, nella sua versione originaria del 1900, il § 1355 impone alla moglie di assumere il cognome del marito, che diviene il cognome comune a tutti i membri della famiglia (*Familiennamen*)⁹. Di conseguenza il § 1616 dispone che il figlio legittimo assume il cognome del padre. Il principio del *Name des Mannes* esprime così in modo emblematico la struttura patriarcale del diritto civile borghese che trova giustificazione nell'idea di unità familiare, declinata in termini gerarchici.

Una delle questioni più importanti riguarda quella se la moglie, a seguito del divorzio, possa continuare a portare il cognome del marito e in quali ipotesi fosse a lei vietato. Il legislatore prussiano riconosce dopo il divorzio la facoltà di scelta in capo alla moglie di continuare a mantenere il cognome del marito oppure di riprendere il proprio cognome originario o quello da vedova (Teil 2, Tit. 1, § 741). Ma nell'ipotesi in cui nel procedimento di divorzio la moglie fosse dichiarata colpevole, allora il marito poteva vietarle di continuare ad esibire il suo cognome (Teil 2, Tit. 1, § 742). Questa soluzione è stata recepita nel BGB, dove il § 1577 prescriveva che la moglie divorziata conservava il cognome del marito, ma giustapponeva a questa regola la facoltà della donna di riassumere il cognome di famiglia o quello del primo marito nonché il potere di quest'ultimo di proibirle di portare il suo nome nell'ipotesi che la moglie fosse stata dichiarata colpevole.

La disciplina del BGB si è rivelata duratura, superando con facilità il principio coniato dalla Costituzione di Weimar, ove fondava il matrimonio sull'eguaglianza giuridica tra i due sessi (art. 119, comma 1), che non trovò attuazione alcuna nell'orbita del diritto di famiglia.

Con la Costituzione (*Grundgesetz*) del 1949, sulla base di una norma esplicita sull'attuazione della parità (art. 117, comma 1), il problema del nome della famiglia¹⁰ avrebbe dovuto ricevere una nuova disciplina entro il 31 marzo 1953¹¹.

⁶ È la traduzione ufficiale dell'ABGB pubblicata nel 1815 dalla Cesarea Regia Stamperia di Milano.

⁷ *Zweyter Teil, Zweyter Titel*, § 58 ALR.

⁸ § 146 ABGB.

⁹ Nei *Motive* al BGB si sottolineava come la profondità di sentimento e la vita in comune dei coniugi giustificassero il fatto che entrambi assumessero il medesimo cognome (B. MUGDAN, *Die gesamten Materialien zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das deutsche Reich*, IV, Berlin, 1899, p. 59). In maniera provocatoria, R. HEPTING, *Der Name in Vergangenheit und Zukunft*, cit., p. 134, mette in rilievo come il BGB disciplinava il nome della famiglia in costanza di matrimonio e con figli legittimi in due paragrafi di sette parole ciascuno per un totale di quattordici parole.

¹⁰ Dei cinque libri che compongono il BGB, quello più volte novellato è sicuramente il quarto dedicato al diritto di famiglia. La prima *Familienrechtsreform* è contenuta proprio nella Costituzione, laddove nell'art. 6, comma 1, dispone che il matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione

L'emanazione nel 1957 della legge sulla parità di trattamento fra uomo e donna¹² ha introdotto il concetto di *Ehename* e *Familienname*, ma resta preponderante il nome del marito, mentre alla moglie si riconosce unicamente la facoltà di aggiungere per uso personale il proprio cognome di nascita (§ 1355, comma 2, BGB)¹³.

Una disciplina più moderna è adottata nella DDR dal *Familiengesetzbuch* del 1965¹⁴ che prevedeva come i coniugi potessero scegliere quale cognome familiare comune il cognome del marito o quello della moglie, scelta da determinare al momento della celebrazione del matrimonio¹⁵. I figli assumevano il cognome familiare comune.

Ad una soluzione analoga si perviene nella Repubblica Federale soltanto con la prima riforma del diritto di famiglia del 1976¹⁶, sulla base della quale i coniugi potevano scegliere come nome coniugale il cognome di nascita del marito o della moglie. Il cognome coniugale poteva essere portato anche dal coniuge superstite o divorziato, a meno che, con apposita dichiarazione rilasciata all'ufficio anagrafe, non esprimesse la volontà di assumere nuovamente il cognome che aveva al momento in cui aveva contratto il matrimonio. Inoltre, il coniuge che non aveva prestato il cognome come *Ehename*

dell'ordinamento statale. Nel prosieguo delle trasformazioni legali in seno alla famiglia la stessa Corte costituzionale avverte che la disposizione dell'art. 3, comma 2, GG, attuerà in futuro la parificazione fra i sessi (BVerfG, 31 maggio 1978, in NJW, 1978, p. 2290).

¹¹ Cfr., in guisa comparativa, il saggio di H. DÖLLE, *L'égalité de l'homme et de la femme dans le droit de la famille. Etude de politique législative comparée*, in *Rev. int. dr. comp.*, 1950, p. 250 ss.

¹² Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts, 18.6.1957 (BGBl, 21 giugno 1957, I, p. 609).

¹³ Il BVerfG, 18 dicembre 1953, in NJW, 1954, p. 65 ss., ha stabilito che l'art. 3, comma 2, GG (parità uomo-donna) integra una vera norma giuridica. Allo stesso tempo ha precisato che resta valida la norma transitoria dell'art. 117, comma 1, GG, secondo la quale le leggi che contrastano l'art. 3, comma 2, GG siano in vigore non oltre il 31 marzo 1953. Successivamente il BVerfG ha sostenuto che la regola del cognome comune della famiglia fosse conforme alla Costituzione e non andava confuso con l'altra regola secondo cui il cognome coniugale e familiare unitario era il cognome del marito (BVerfG, 26 novembre 1963, in JZ, 1964, p. 98).

¹⁴ Sul codice di famiglia adottato nella Repubblica democratica tedesca, cfr. T. RAISER, *Sozialistisches Familienrecht. Zum neuen Familiengesetzbuch der "DDR"*, in JZ, 1966, p. 423 ss.

¹⁵ § 7 FGB: «(1) I coniugi portano un cognome familiare comune. Possono scegliere come tale il cognome del marito oppure il cognome della moglie. I figli ricevono il cognome familiare comune.

(2) La decisione dei coniugi sul cognome familiare deve essere dichiarata al momento della celebrazione del matrimonio ed iscritta nel registro matrimoniale. La dichiarazione è irrevocabile».

Con una modifica del 1990 è stato inserito un nuovo comma 2, mentre il vecchio comma 2 è diventato comma 3: «Il coniuge il cui cognome non è stato scelto come cognome familiare comune può, con dichiarazione resa al responsabile dell'ufficio dello stato civile, anteporre al cognome familiare comune il proprio cognome, portato al momento della celebrazione del matrimonio».

¹⁶ Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts, 14 giugno 1976 (BGBl, 1976, I, p. 1421), pubblicata anche in lingua italiana, in *Dir. fam. pers.*, 1978, p. 354 ss. Per una prima illustrazione della riforma, cfr. F.W. BOSCH, *Neues deutsches Familienrecht 1976/1977*, in *FamRZ*, 1976, p. 401 ss. In lingua italiana, uno schizzo della riforma è offerto da M.T. POGGI REBER e F. TORTORICI, *Sull'ultima riforma del diritto di famiglia in Germania*, in *Dir. fam. pers.*, 1978, p. 324 ss.

poteva solamente anteporre il proprio cognome a quello coniugale, assumendo nei rapporti esterni un doppio cognome. Tuttavia il punto debole del § 1355 novellato è che prevedeva in assenza di accordo fra i coniugi che il cognome del marito diventasse automaticamente *Ehename*¹⁷.

Per quanto riguarda i figli legittimi, essi assumevano il cognome familiare dopo la nascita, mentre i figli naturali portavano il cognome familiare che aveva la madre al momento della nascita. Anche dopo il divorzio dei genitori, i figli legittimi continuavano a mantenere il cognome della famiglia, anche se il genitore affidatario riprendeva il cognome originario.

Per i figli naturali, se la madre sposava il padre, essi assumevano automaticamente il cognome della famiglia, a meno che non avessero più di quattordici anni, perché in tal caso la legge richiedeva il loro consenso in forma scritta. Nell'ipotesi in cui la madre sposava un uomo diverso dal padre naturale, il cognome della famiglia non si estendeva ai figli, a meno che entrambi i coniugi non attribuivano loro il cognome coniugale. Sulla prima riforma del diritto di famiglia il BVerfG ha fatto sentire la sua voce in merito al cognome familiare delle coppie sposate anteriormente al 1° luglio 1976 (data di entrata in vigore della riforma). I giudici costituzionali hanno infatti dichiarato illegittima la normativa che faceva divieto alla coppia di elevare a *Familiennamen* il cognome della donna¹⁸.

2. - Come era prevedibile, pur se tre lustri dopo, è intervenuto il BVerfG sul § 1355 BGB nella parte in cui non consentiva, dopo la celebrazione del matrimonio, ai coniugi che non avevano determinato l'*Ehenamen* di mantenere ciascuno il proprio cognome. Precisamente, il comma 2 della disposizione citata statuiva che in mancanza di accordo dei partner sul cognome coniugale la moglie perdeva il proprio cognome assumendo *ipso iure* quello del marito¹⁹. La parte ricorrente sollevava dubbi sulla compatibilità della norma con il principio di eguaglianza contenuto nella disposizione dell'art. 3, comma 2,

¹⁷ Per una interessante esplicazione dei lavori preparatori sul problema del nome della famiglia, cfr. D. RUTHE, *Die Neuordnung des Namensrechts. Eine Darstellung und kritische Würdigung der namenrechtlichen Bestimmungen des Ersten Gesetzes zur Reform des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG)*, in *FamRZ*, 1976, p. 409 ss. Sulle questioni della parità di trattamento nella fattispecie del cognome familiare, cfr. J. KROPHOLLER, *Gleichberechtigung durch Richterrecht. Erfahrungen im Familienrecht. Perspektiven im internationalen Privatrecht*, Bielefeld, 1975, p. 25 ss.; W. MÜLLER-FREIENFELS, *Kernfragen des Gleichberechtigungsgesetzes*, in *JZ*, 1957, p. 685 ss.; T. RAMM, *Gleichberechtigung und Ehe- und Familiennamen*, in *FamRZ*, 1962, p. 281 ss. Dubbi sulla legittimità costituzionale della disposizione del § 1355 BGB era già rilevati da H. KRÜGER, *Der Name der Frau nach bürgerlichen Recht*, in *AcP*, 156, 1958, p. 242 ss., secondo la quale la norma richiamata violava non soltanto gli artt. 2, comma 1, 6, comma 1, e 3, comma 2, GG, ma anche l'art. 1, comma 1, GG.

¹⁸ BVerfG, 31 maggio 1978, cit., p. 2290.

¹⁹ BVerfG, 5 marzo 1991, in *JZ*, 1991, p. 769 ss., con nota di O. KIMMINICH, (tradotta e annotata da B. POZZO, *Alcune novità in tema di cognome della famiglia nel diritto tedesco*, in *Quadrimestre*, 1991, p. 887 ss.).

GG²⁰, secondo cui «gli uomini e le donne sono equiparati nei loro diritti». La Corte costituzionale, come già avvertito anni prima in un'altra decisione²¹, ha sanzionato la disposizione del § 1355, comma 2, BGB per violazione del principio di uguaglianza tra i sessi, così come nell'art. 3, comma 2, GG²².

La deroga contenuta nella previsione del § 1355, in cui in mancanza di accordo sul cognome coniugale prevalesse il cognome del marito, non trovava alcuna giustificazione in altri valori di portata costituzionale. La scelta del *conditor iuris* – secondo il BVerfG – di adottare il principio del cognome unitario della famiglia non risultava incompatibile con la carta costituzionale, ma la regola sussidiaria di far prevalere il cognome del marito, in caso di mancato accordo fra i coniugi sul cognome della famiglia, violava i diritti fondamentali della moglie perché «in questo senso la legge prevede per la donna una soluzione pregiudizievole»²³.

Al fine di evitare che la decisione di incostituzionalità provocasse delle lacune che mettessero a rischio la certezza del diritto e incoraggiassero interventi pregiudizievoli al principio di protezione del cognome del soggetto, quale espressione di individualità e identità, i giudici costituzionali hanno elaborato una disciplina transitoria, in attesa della nuova regolamentazione, secondo la quale in assenza di accordo sul cognome coniugale ciascun partner potesse mantenere il proprio cognome, mentre i figli avrebbero assunto il doppio cognome la cui sequenza avrebbe seguito la sorte.

²⁰ Va avvertito che la Corte costituzionale già anni addietro aveva avvertito che la norma contenuta nell'art. 3 GG costituiva un'autentica norma giuridica (BVerfG, 18 dicembre 1953, in BVerfGE, 3, 1954, pp. 225 ss., spec. 239 ss.) e non una mera norma programmatica insuscettibile di applicazione diretta da parte del giudice (per un quadro sintetico ma esaustivo v. D. HENRICH, *Diritto di famiglia e giurisprudenza costituzionale in Germania: riforma del diritto di famiglia ad opera dei giudici costituzionali?*, in Riv. dir. civ., 1991, I, p. 49 ss.).

²¹ Per esigenze di completezza va sottolineato che la disposizione del § 1355 BGB era stata attaccata sotto il profilo della costituzionalità già alcuni anni prima, ma con la decisione del BVerfG, 8 marzo 1988, in JZ, 1988, p. 451 ss., il giudice delle leggi aveva “graziato” la disposizione, tuttavia *incidenter tantum* aveva anticipato che la lettera del 2° comma, nell'ipotesi di apposito ricorso costituzionale, non avrebbe superato il giudizio di compatibilità con la Costituzione (per profili critici, cfr. G. GRASMANN, *Zur Verfassungsmäßigkeit des einheitlichen Ehenamens (§ 1355 III BGB)*, in JZ, 1988, p. 595 s.).

²² In motivazione si richiama la sentenza del BVerfG, 16 giugno 1981, in BVerfGE, 57, 1982, pp. 335 ss., 345 ss., secondo cui il principio costituzionale di eguaglianza tra i sessi perderebbe la sua funzione se dovesse prevalere la realtà sociale esistente.

²³ BVerfG, 5 marzo 1991, cit., p. 892, ove continua precisando che «gli effetti di tale disciplina sussidiaria si ripercuotono necessariamente anche sul diritto di scelta del nome di famiglia con la conseguenza che le possibilità di raggiungere l'eguaglianza vengono limitate a pregiudizio della donna già al momento della decisione sul nome di famiglia. Infatti la disponibilità di addivenire ad un accordo da parte dell'uomo può diminuire dal sapere che, in caso di controversia, la legge prevede che sia il suo cognome a diventare quello di famiglia, a meno che la futura sposa non rinunci – a queste condizioni – al matrimonio stesso».

Il legislatore ha accolto il richiamo del giudice delle leggi nel 1993 con il *FamNamRG*²⁴, novellando la disposizione del § 1355 BGB²⁵. Il *conditor iuris* risolve il caso in cui i coniugi non determinano il cognome della famiglia statuendo che ognuno continua a portare il cognome posseduto al tempo del matrimonio (comma 1). Diversamente dal progetto di legge, la riforma limita la scelta del cognome da eleggere ad *Ehename* al cognome di nascita (*Geburtsname*) del marito o della moglie (comma 2). La nuova disposizione codicistica mantiene l'istituto del *Begleitname* al fine di venire incontro alle esigenze del coniuge, che ha rinunciato al proprio cognome nella determinazione del cognome familiare, il quale potrebbe aggiungere il proprio cognome a quello di famiglia (comma 4)²⁶.

Il diritto al cognome aggiunto è qualificato diritto personalissimo di ogni coniuge, per la cui operatività non è necessario da parte dell'istante di provare l'esistenza di interessi di qualsiasi natura²⁷. Infine i coniugi superstiti o divorziati possono mantenere il cognome coniugale, assumere il cognome di nascita o quello portato fino alla determinazione del cognome coniugale o ancora anteporre o aggiungere al cognome coniugale il proprio cognome di nascita (comma 5).

3. - La disciplina del cognome coniugale ha subito un ulteriore intervento del giudice di costituzionalità proprio con riferimento al problema dell'elezione convenuta dai coniugi del nome della famiglia²⁸.

²⁴ Gesetz zur Neuordnung des Familiennamensrechts del 16 dicembre 1993 (in BGBl, 1993, I, p. 2054) entrata in vigore il 1° aprile 1994.

²⁵ Un primo commento alla novella è offerto da U. DIEDERICHSEN, *Die Neuordnung des Familiennamensrechts*, in NJW, 1994, p. 1089 ss., dove esprime altresì delle perplessità sulla tecnica della legislazione prenotata dalla Corte costituzionale; v. anche T. WAGENITZ, *Grundlinien des neuen Familiennamensrechts*, in FamRZ, 1994, p. 409 ss.

²⁶ Questioni interpretative sono sorte con riferimento al periodo 2 del comma 4, secondo il quale si esclude il *Begleitname* allorquando il cognome della famiglia è composto da più nomi. La Corte costituzionale lo ha dichiarato conforme alla Costituzione, giustificando la posizione deteriore del coniuge che non ha potuto aggiungere il proprio cognome con l'argomento che lo scopo della disciplina dell'*Ehename* è quello di evitare "catene di cognomi" (*Namenskettten*) che in sostanza indeboliscono la funzione di identità e di efficacia del cognome nei traffici economici (BVerfG, 30 gennaio 2002, in FamRZ, 2002, p. 306 ss., e in NJW, 2002, p. 1256 ss.). La conformità alla Costituzione di questa regola è stata ribadita da BayObLG, 29 aprile 2003, in FamRZ, 2004, p. 374 s. Anche la maggioranza della dottrina è della stessa opinione: T. WAGENITZ, *Grundlinien des neuen Familiennamensrechts*, cit., p. 411 s.; A. WACKE, in *Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch*, 7, München, 2000, p. 236.

²⁷ Per completezza va ricordato che mentre dal 1958 al 1976 il coniuge poteva solo aggiungere il proprio cognome a quello coniugale, dal 1976 al 1994 lo poteva soltanto anteporre; la riforma del 1994 ha ampliato la possibilità di scelta consentendo al coniuge di anteporre o di aggiungere il proprio cognome a quella familiare (v., più specificamente, U. DIEDERICHSEN, *Die Neuordnung des Familiennamensrechts*, cit., p. 1091 s.).

²⁸ BVerfG, 18 febbraio 2004, in FamRZ, 2004, p. 515 ss., e in NJW, 2004, p. 1155 ss.

La prima Sezione ha dichiarato l'incostituzionalità della disposizione del § 1355, comma 2, BGB, per violazione degli artt. 2, comma 1, e 1, comma 1, GG (nella specie: lesione del diritto generale della personalità), nella misura in cui escludeva che il coniuge potesse eleggere a cognome della famiglia quello acquisito nel precedente matrimonio secondo la disciplina vigente, ossia il cognome di uno dei coniugi portato al momento della contrazione del matrimonio. Nello stesso tempo, il BVerfG ha imposto al legislatore di modificare la disciplina del cognome familiare entro il 31 marzo 2005 per renderla compatibile con la Costituzione²⁹.

Nella motivazione i giudici delle leggi basano l'iter logico della decisione partendo dal fatto che gli artt. 2, comma 1, e 1, comma 1, GG «tutelano il cognome di un soggetto come espressione della sua identità e individualità», estendendo la protezione costituzionale del nome anche al cognome della famiglia³⁰.

Nella prospettiva del BVerfG il *conditor iuris* è l'autore della disciplina del cognome familiare³¹ intesa a confermare e rappresentare l'*Einheit der Familie*³². Ma questo profilo non esaurisce la funzione del cognome della famiglia convenuto dai coniugi, in quanto è diretto altresì ad esprimere la singola personalità del coniuge protetta dal diritto della personalità. Questa tutela – secondo la Corte costituzionale – non è limitata al tempo del matrimonio, al fine di mettere in relazione l'uso del cognome familiare direttamente alla sua durata; al contrario, la tutela del cognome coniugale portato dal coniuge trova fonte immediata nel diritto della personalità. In quest'ottica, il cognome che un coniuge assume dall'altro, in quanto *Ehename*, rappresenta cognome proprio e quindi costituisce «parte della personalità del titolare»³³.

La determinazione del cognome convenuto dai coniugi come *Ehename* è disciplinata dalla disposizione del § 1355, comma 2, BGB. Ciascun coniuge mantiene il proprio cognome nell'ipotesi che essi non determinino un cognome comune, così come previsto dal § 1355, comma 1, BGB.

²⁹ BVerfG, 18 febbraio 2004, cit., p. 515 ss., ha poi deciso che fino alla modifica legislativa i coniugi, nei casi di contrazione di matrimonio nei quali debba essere determinato il cognome familiare, conservano il cognome portato prima del matrimonio. Per i matrimoni contratti prima della pubblicazione di siffatta decisione vale la disciplina vigente contenuta nel § 1355, comma 2, BGB, ma il *conditor iuris* ha il compito di predisporre una speciale disciplina.

³⁰ BVerfG, 18 febbraio 2004, cit., p. 516.

³¹ BVerfG, 8 marzo 1988, in BVerfGE, 78, 1989, p. 38 ss., spec. p. 49, ove chiaramente declama che il legislatore è libero di determinare la disciplina dell'*Ehename* che ritenga più opportuna («bei der Ausgestaltung des ehelichen Namensrechts ist der Gesetzgeber grundsätzlich frei»).

³² BVerfG, 30 gennaio 2002, in FamRZ, 2002, p. 306 ss.

³³ Di conseguenza, BVerfG, 18 febbraio 2004, cit., p. 517, precisa che in quanto cognome proprio, e non semplicemente conferito, esso cade sotto la protezione dell'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, GG, indipendentemente dal fatto se il matrimonio abbia costituito occasione per l'acquisizione del cognome.

Ma se i partner vogliono concordare un *gemeinsamer Ehename*, la disposizione del comma 2 del § 1355 BGB nega che possa essere determinato come *Ehename* il cognome di uno dei coniugi acquisito in un precedente matrimonio.

La Corte costituzionale è intervenuta anche su questo punto ritenendo illegittima la limitazione della scelta del cognome. Non può il legislatore conferire minor valore al cognome acquisito rispetto a quello di nascita, se entrambi cadono sotto la protezione del diritto generale della personalità. La disposizione del § 1355, comma 2, BGB propone una disciplina del cognome familiare che non adempie al principio di proporzionalità. I giudici costituzionali non hanno trascurato la volontà del legislatore nella disciplina sul cognome di considerare i sentimenti offesi dell'ex coniuge, allorquando il suo cognome sia eletto a cognome comune della nuova famiglia costituita con il relativo partner.

L'elezione di un cognome "particolarmente bello" o nobile ad *Ehename* in un nuovo matrimonio può costituire un abuso. Il diritto al nome non consente al titolare di incidere sulla sorte del cognome dell'altro coniuge che lo ha acquisito, perché la Costituzione non riconosce un diritto di esclusiva (*Recht auf Namensexklusivität*).

L'interesse dell'ex coniuge a che il suo cognome non sia utilizzato come *Ehename* di un'altra famiglia costituita dall'altro partner non ha valore tale da sospendere la tutela costituzionale del cognome coniugale. Uno dei coniugi allorquando accetta il cognome dell'altro come *Familienname* subisce un *Grundrechtseingriff* legalmente previsto. All'opposto, al coniuge divorziato non può precludersi di mantenere il cognome dell'altro come *Ehename* e di trasmetterlo al nuovo coniuge, pur se in questo modo può ledere i sentimenti dell'ex coniuge.

Se tra i due interessi che vengono in rilievo il legislatore privilegiasse quello dell'ex coniuge datore del cognome, la scelta di politica legislativa cadrebbe in contrasto con la posizione paritaria dei due coniugi in materia di cognome coniugale. La disposizione del comma 2 del § 1355 BGB, consentirebbe solo all'uomo la possibilità di eleggere il proprio cognome anche nell'ipotesi di nuovo matrimonio mediante la regola del *Geburtsname*. Per questo la decisione di illegittimità costituzionale della norma citata ha la funzione di mitigare la posizione di dominio del cognome dell'uomo nella determinazione del cognome coniugale³⁴.

³⁴ Va aggiunto che la sentenza della Corte costituzionale ha riproposto il problema dell'ammissibilità degli accordi sul cognome coniugale nell'ambito degli *Eheverträge* nonché delle *Scheidungsvereinbarungen*. Precisamente si tratta di riesaminare la validità e l'efficacia di accordi che precludono all'utilizzazione del cognome coniugale dopo il divorzio ovvero che obbligano uno dei coniugi a rinunciare al cognome familiare nell'ipotesi di divorzio. La validità di tali accordi passano attraverso il giudizio sancito dal § 138 BGB sulle *gute Sitten*, oltre al richiamo dei *Grundwerte* che costituiscono l'essenza del matrimonio. I delicati profili del problema sono sviluppati da A. EVERTS, *Vereinbarungen zur nachehelichen Namensführung*, in *FamRZ*, 2005, p. 249 ss., che sposa la tesi della validità ed efficacia degli accordi che limitano l'uso del cognome coniugale dopo la sentenza di divorzio, pur avvertendo come questi accordi non siano privi di rischi di invalidità.

Il legislatore, a seguito del *dictum* del BVerfG, ha novellato con la l. 6 febbraio 2005 la disposizione del § 1355 BGB³⁵ estendendo nel comma 2 la possibilità di scelta del cognome coniugale, oltre al cognome di nascita, anche quello assunto al tempo della dichiarazione sulla determinazione del cognome coniugale dell'uomo o della donna.

La novella consente anche al coniuge, il cui cognome non diventa *Ehename*, di anteporre o posporre al cognome coniugale, con dichiarazione innanzi all'ufficiale dello stato civile, il suo cognome di nascita o il cognome portato al tempo della dichiarazione sulla determinazione sul cognome coniugale (§ 1355, comma 4, BGB).

Il coniuge vedovo o divorziato mantiene il cognome coniugale, ma con dichiarazione all'ufficiale dello stato civile può assumere nuovamente il suo cognome di nascita o quello portato fino alla determinazione del cognome coniugale o, infine, anteporre o posporre al cognome coniugale il suo cognome di nascita o quello portato al tempo della determinazione del cognome coniugale (§ 1355, comma 5, BGB).

Questa legge interviene a modificare le regole sulla determinazione del cognome non solo nel matrimonio, ma anche nella convivenza registrata disciplinata dal *Lebenspartnerschaftsgesetz* del 16 febbraio 2001³⁶. La novella inseriva le stesse modifiche previste per i coniugi consentendo ai partner di concordare come cognome comune dei conviventi (*Lebenspartnerschaftsname*) il cognome di nascita o quello portato da uno dei partner al momento della dichiarazione sulla determinazione del cognome comune. Parallelamente ai coniugi, nell'ipotesi di nuova convivenza registrata, poteva essere determinato come cognome comune anche il cognome assunto dal partner in una precedente convivenza³⁷.

4. - Dopo vent'anni il legislatore è di nuovo intervenuto³⁸, segnando un momento di svolta - forse non ancora definitiva - nella lunga vicenda del diritto tedesco del nome coniugale, rappresentando al tempo stesso un punto di arrivo e un nuovo inizio.

Con la riforma attuale, in vigore dal 1° maggio 2025, il legislatore ha inteso rispondere alle molteplici sollecitazioni dottrinali e giurisprudenziali maturate nel

³⁵ Gesetz zur Änderung des Ehe- und Lebenspartnerschaftsnamensrechts, in BGBl, 2005, I, p. 203 s., entrata in vigore il 12 febbraio 2005.

³⁶ Il LPartG introduce nell'ordinamento tedesco la convivenza registrata con la quale si disciplina il fenomeno delle coppie omosessuali: per una puntuale descrizione della regolamentazione, v. G. VARANESE, *La convivenza registrata in Germania. Considerazioni di legittimità costituzionale*, in *Studi in memoria di Vincenzo Ernesto Cantelmo* a cura di R. Favale e B. Marucci, II, Napoli, 2003, p. 901 ss.

³⁷ Sul problema degli effetti della decisione del BVerfG alla *Lebenspartnerschaft* cfr. le puntuali osservazioni di K.H. MUSCHELER, *Die Entscheidung des BVerfG zum Namenswahlrecht von Ehegatten und ihre Übertragbarkeit auf das Lebenspartnerschaftsrecht*, in *FamRZ*, 2004, p. 762 s.

³⁸ Gesetz zur Änderung des Ehenamens- und Geburtsnamensrechts und des Internationalen Namensrechts, 11 giugno 2024, in BGBl, I, 2024, Nr. 185.

trentennio successivo alla novella del 1993, ma adottando, tuttavia, una tecnica normativa che lascia trasparire più di un'ambiguità sistematica.

Alla fine del 2018, su iniziativa congiunta dei Ministeri federali dell'Interno e della Giustizia, è stato costituito un gruppo di lavoro incaricato di elaborare una proposta organica di riforma del diritto del nome. I risultati di tale iniziativa sono stati presentati nella primavera del 2020 sotto forma di un articolato documento programmatico, che si è distinto per l'ampiezza dell'impianto e l'ambizione degli obiettivi³⁹.

Tra i principali punti di intervento si segnalano, in particolare, un ripensamento complessivo dell'architettura normativa attualmente frammentata in una pluralità di testi legislativi; l'introduzione della possibilità di assumere cognomi doppi strutturati in due elementi (*zweiggliedrige Doppelnamen*); nonché una rilevante semplificazione delle procedure per il cambiamento del nome.

Non sono mancati, nel dibattito, riferimenti a uno degli episodi più oscuri della storia del diritto tedesco: il secondo regolamento di esecuzione alla legge sul nome del 17 agosto 1938, con cui si imponeva agli ebrei tedeschi l'aggiunta forzata di "Israel" o "Sara" come secondo nome. Una norma che, nella sua brutale semplicità, testimoniava fino a che punto il diritto potesse piegarsi alla logica dell'esclusione, diventando strumento di stigmatizzazione identitaria⁴⁰. Quel provvedimento, è bene ricordarlo, fu già formalmente abrogato nel 1945 dal *Kontrollratsgesetz Nr. 1*, il primo atto normativo del Consiglio di controllo alleato, che volle colpire alla radice l'intero impianto giuridico del nazionalsocialismo. Eppure, ancor di recente, non sono mancate ricostruzioni giornalistiche allarmistiche, che lasciavano intendere una persistenza, più o meno velata, di quella legislazione persecutoria all'interno della legge sul cambiamento del nome. Una lettura infondata, smentita già nel 1958 dal Tribunale amministrativo federale (*Bundesverwaltungsgericht*), il quale aveva chiarito che né il testo né lo spirito della legge in vigore potevano dirsi contaminati dall'ideologia del passato.

La sopravvivenza di termini come "*Deutsches Reich*" o "*Reichsminister des Innern*", pur presenti nel lessico normativo, non aveva mai generato difficoltà né interpretative né applicative, risultando da tempo svuotata di significato. Proprio per questo, la riforma del diritto del nome assume oggi anche un valore simbolico: essa rappresenta, per certi versi, un'ulteriore cesura con una storia in cui il nome, da espressione di identità personale, era ridotto a marchio imposto dal potere. Il perseguimento di una coerenza costituzionale in

³⁹ In argomento, cfr. il contributo di H. SCHMITZ, *Schrotschussprinzip im Namensrecht*, in *FamRZ*, 2024, p. 1329 ss.

⁴⁰ Sul punto ci limitiamo a menzionare il primo lavoro scientifico che fotografa l'architettura del diritto privato nazionalsocialista: B. RÜTHERS, *Die unbegrenzte Auslegung. Zum Wandel der Privatrechtsordnung im Nationalsozialismus*, 9. ed., Tübingen, 2022. Unica opera monografica, dedicata al concorso di abilitazione a professore universitario, ad avere avuto un successo editoriale testimoniato dalle numerose edizioni successive alla prima del 1968.

questa materia non è solo un atto tecnico, ma anche un gesto di consapevolezza democratica.

Un certo ottimismo è nato all'inizio con una bozza di discussione elaborata dal Ministero federale della Giustizia (BMJ) del 2022. Le proposte disegnate dal gruppo di lavoro sul diritto del nome prevedevano una ristrutturazione complessiva della materia e addirittura una sua sistemazione all'interno dell'*Allgemeiner Teil* del BGB⁴¹. L'ottimismo di un'ampia discussione tecnico-scientifica non si è realizzato. Forse il Ministro non era interessato a una soluzione di sistema, che richiedeva tempi che avrebbero coinvolto sicuramente la successiva legislatura, ma piuttosto a un "successo" politico da ottenere subito nella stessa legislatura. L'esito della riforma è stato un compromesso, in cui soluzioni innovative e retaggi normativi convivono senza integrarsi⁴².

La nuova legge riscrive il § 1355 BGB secondo una logica pluralistica di composizione del comune nome familiare (*gemeinsame Familienname*) coerente con una maggiore libertà di scelta da parte dei coniugi. Eseguendo una semplice lettura esegetica della nuova previsione codicistica il nome coniugale può costituire il risultato della scelta del cognome di nascita o portato da uno dei coniugi al momento della determinazione, oppure del doppio cognome (unito o meno da trattino) dei coniugi secondo l'ordine convenuto⁴³. Questa è la novità che balza in guisa più evidente agli occhi dell'interprete, se si tiene presente che la Corte costituzionale aveva sempre negato che il principio di parità fra i coniugi imponesse la formazione di un cognome coniugale doppio⁴⁴. Per evitare cognomi della famiglia eccessivamente lunghi, essi sono composti solamente da

⁴¹ M. LÖHNIG, *Für einen Paradigmenwechsel im Namensrecht*, in ZRP, 2022, p. 12 ss. In tal guisa, sarebbero state abrogate sia la legge in materia di cambiamento del nome sia quella relativa alle minoranze, mentre le ulteriori disposizioni contenute in varie altre leggi sarebbero potute confluire nei nuovi §§ 11 ss. BGB.

⁴² H. SCHMITZ, *Schrotschussprinzip im Namensrecht*, cit., p. 1329 ss.

⁴³ Va precisato che il comma 2 esprime la regola del trattino fra i due cognomi, salvo specifica dichiarazione contraria.

⁴⁴ BVerfG, 7 febbraio 2002, in FamRZ, 2002, p. 530 s., ove precisa che l'esclusione del doppio cognome coniugale non viola né il diritto alla personalità dei coniugi, garantito dall'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 1, comma 1, GG, né l'art. 6, comma 1, GG. Il fatto che il legislatore abbia escluso, in seno alla disciplina del diritto al nome familiare, la possibilità di scegliere (§ 1355 BGB) come cognome coniugale un doppio cognome composto da entrambi i nomi dei coniugi, non viola il dettato costituzionale. Al contempo non viola nemmeno il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3, comma 1, GG, in quanto ai sensi del § 1355, comma 2, BGB, spetta alla libera decisione dei coniugi determinare quale dei loro cognomi debba divenire il cognome coniugale. Il fatto che debbano concordare su un solo cognome, e che non possano invece eleggere come cognome coniugale una combinazione dei due, limita certamente la loro possibilità di scelta. Tuttavia, la limitazione riguarda in egual misura entrambi i partner.

due elementi; per questo, se un partner ha già un cognome doppio deve scegliere quale elemento utilizzare per contribuire a formare il nuovo⁴⁵.

Il coniuge superstite o divorziato conserva il nome coniugale. Egli può, nondimeno, mediante dichiarazione resa all'ufficio dello stato civile e pubblicamente autenticata, riassumere il proprio cognome di nascita, riassumere il cognome portato prima della determinazione del nome familiare e, infine, anteporre o aggiungere all'*Ehename* un cognome aggiuntivo (*Begleitname*) secondo la disposizione del § 1355a⁴⁶.

La nuova disciplina del doppio cognome non è limitata soltanto a chi contrae matrimonio in futuro, ma anche alle coppie sottoposte al vecchio diritto che potranno rideterminare il *Familiennamen* secondo il nuovo regime a partire dal 1° maggio 2025⁴⁷.

Un'altra novità di un certo interesse esprime la nuova disposizione contenuta nel § 1355b BGB dedicata alla forma del cognome coniugale adeguata al genere secondo la tradizione soraba e di altri ordinamenti giuridici stranieri. In sostanza, la riforma consente a ciascun coniuge di richiedere che il nome della famiglia, una volta determinato, sia adattato morfologicamente al proprio genere, secondo forme linguistiche previste dal diritto straniero o dalla tradizione soraba. Si tratta di una norma che, pur riguardando una casistica minoritaria, assume valore paradigmatico nel processo di costituzionalizzazione del diritto del nome come espressione dell'identità culturale, personale e relazionale.

La prima ipotesi prevista dalla norma (§ 1355b, comma 1, n. 1) riguarda l'adattamento del cognome alla tradizione linguistica del popolo sorabo, minoranza slava storicamente stanziata in alcune regioni della Germania orientale. L'ordinamento tedesco riconosce, già a livello costituzionale (art. 125 GG), il dovere di tutelare le minoranze etniche e linguistiche. L'introduzione espressa della possibilità di adeguare il cognome coniugale alla morfologia soraba segna dunque un punto di arrivo in tale direzione, consentendo la femminilizzazione o maschilizzazione dei cognomi in funzione del genere (es. *Nowak* - *Nowakowa*, *Kowal* - *Kowalowa*), secondo la tradizione onomastica slava. Questa disposizione si innesta nel quadro di una più ampia valorizzazione della

⁴⁵ Tuttavia resta esclusa la possibilità di coniare *ex novo* un cognome di pura invenzione. L'*Ehename* deve sempre derivare, almeno parzialmente, da uno dei cognomi originari dei coniugi. L'unità della famiglia, sebbene non più intesa in termini gerarchici, continua a costituire il fulcro simbolico dell'istituto.

⁴⁶ Il § 1355a BGB regola il c.d. nome aggiuntivo, prescrivendo che il coniuge, il cui cognome non ha contribuito a formare il nome coniugale, può, mediante dichiarazione resa all'ufficio dello stato civile, anteporre o aggiungere all'*Ehename* un cognome aggiuntivo (*Begleitname*). Può essere designato come cognome aggiuntivo il cognome di nascita del coniuge, o quello portato al momento della dichiarazione relativa alla determinazione del nome familiare. Se il cognome destinato a diventare *Begleitname* è composto da più elementi, solo uno di essi può essere utilizzato. Il coniuge può inoltre stabilire che *Ehename* e il *Begleitname* siano collegati da un trattino.

⁴⁷ Ciò è stabilito nell'art. 229, § 67, comma 1, EGBGB.

soggettività culturale, conferendo al nome coniugale non soltanto una funzione identificativa, ma anche una portata simbolica e di appartenenza comunitaria.

La medesima disposizione estende la possibilità di adattamento anche in presenza di un collegamento con ordinamenti stranieri. L'adeguamento al genere può essere richiesto se previsto dalla legge di uno Stato corrispondente all'origine del coniuge (comma 1, n. 2), oppure se il nome ha radici linguistiche tradizionali in un'area giuridico-linguistica straniera, anche in assenza di un legame personale attuale (comma 1, n. 2). Così, ad esempio, un cittadino tedesco con cognome di origine ceca, ungherese o lituana, può chiedere l'adeguamento secondo le regole morfologiche del rispettivo ordinamento. Il riferimento al diritto straniero riflette un'evoluzione del diritto del nome nella direzione di un diritto personale con apertura transnazionale, nel quale la libertà nominale si intreccia con le peculiarità delle radici identitarie.

Siffatta disposizione rappresenta lo sforzo del legislatore verso un adeguamento del cognome coniugale alle specifiche tradizioni culturali che evidenziano una concezione del nome non più univoca, ma aperta alla pluralità linguistica e simbolica. Tuttavia resta ancora una previsione legislativa mirata probabilmente ancora distante dalla formazione di un autentico principio, come accade in determinati ordinamenti europei, che riconosce un diritto all'autodeterminazione integrale del nome in funzione del genere.

Per quanto concerne il problema del cognome dei figli, le precedenti norme di cui ai §§ 1617-1617c sono state oggetto di modifica, ma in più sono state aggiunte altre previsioni fino al § 1617i BGB.

Nell'ipotesi di genitori uniti in matrimonio al momento della nascita del figlio, questi assume automaticamente come cognome di nascita il cognome familiare comune (§ 1616 BGB).

Se i genitori sposati non hanno eletto il *Familiennamen* è necessario allora determinare il cognome del figlio. I genitori, avendo la potestà congiunta, devono dichiarare all'ufficio dello stato civile quale cognome assumerà il bambino. La scelta varia fra il cognome del padre o quello della madre e se il cognome è formato da più elementi i genitori possono conservarlo interamente o scegliere uno dei cognomi da attribuire al figlio. In guisa innovativa, la legge consente ai genitori di scegliere per il figlio un doppio cognome formato dai loro rispettivi cognomi (se i genitori hanno un cognome multiplo, devono scegliere quale cognome indicare per formare il cognome del figlio) legati da un trattino (§ 1617, comma 2, n. 2). La novità non è di poco conto perché supera il principio del cognome unico e riflette al contempo l'idea della parità genitoriale. Siffatta regola si estende ai genitori non uniti in matrimonio purché abbiano la potestà congiunta al momento della determinazione del cognome del figlio. Il cognome così come

determinato si estende automaticamente agli eventuali figli successivi, anche nel caso in cui il doppio cognome sia stato assegnato per legge⁴⁸.

In caso di disaccordo tra i genitori è previsto un meccanismo sussidiario che determina il cognome del figlio in base alla decisione del giudice o all'esercizio unilaterale del diritto da parte del genitore affidatario, suscitando non pochi interrogativi in ordine alla coerenza sistematica del modello. Più in particolare, in assenza della scelta dei genitori, il figlio riceve per legge un doppio cognome formato da quelli dei genitori in ordine alfabetico e legati da un trattino (§ 1617, comma 4). Se uno dei genitori si oppone al doppio cognome imposto per legge, mediante apposita dichiarazione all'ufficio dello stato civile, il tribunale della famiglia individua a quale genitore attribuire il diritto di scelta del cognome del figlio concedendogli un apposito termine. Se alla scadenza il genitore avente diritto non determina il cognome, allora il figlio assume il doppio cognome assegnato per legge⁴⁹.

Uno degli elementi più dibattuti della riforma è l'introduzione di una facoltà per il figlio divenuto maggiorenne di ridefinire il proprio cognome, una sola volta a determinate condizioni (*einmalige Neubestimmung*: § 1617i BGB). L'intento dichiarato del legislatore è quello di rafforzare la dimensione autodeterminativa dell'identità personale. Tuttavia, la norma prevede, in taluni casi, la necessità del consenso dei genitori – o addirittura del coniuge di uno di essi – anche quando il soggetto richiedente ha già raggiunto la piena capacità⁵⁰.

Già in passato sussistevano perplessità circa l'eccessiva ingerenza dell'elemento parentale nelle scelte nominali dell'adulto, ritenendo preferibile una concezione del nome come espressione dell'identità libera e disponibile. La riforma del 2024, pur muovendosi nella direzione dell'autonomia, conserva un'impronta "familistica" che rischia di disinnescare la portata innovativa.

Con i §§ 1617f-1617h BGB il legislatore consente l'applicazione delle tradizioni onomastiche delle minoranze nazionali. Il § 1617f BGB consente – in linea con quanto previsto dal § 1355b BGB in materia di *Ehename* – l'attribuzione di una forma del cognome di nascita adeguata al genere secondo la tradizione soraba o in base a ordinamenti giuridici stranieri. Il § 1617g BGB riguarda la possibilità di determinare il

⁴⁸ BGH, 13 novembre 2019, in *FamRZ*, 2020, p. 331 ss., con annotazione di K. LUGANI, anche se sul precedente regime.

⁴⁹ Un arresto significativo proviene dall'OLG Bamberg, che ha precisato come la registrazione del nome presso lo *Standesamt* assuma natura meramente dichiarativa: una volta ricevuta la dichiarazione, l'atto di nascita non è più modificabile per effetto di successivi contrasti genitoriali, venendo meno l'interesse giuridico alla tutela (OLG Bamberg 11 marzo 2024, in *FamRZ*, 2024, p. 1347 s.).

⁵⁰ A. DUTTA, *Die neue beschränkte Namensmündigkeit*, in *FamRZ*, 2025, p. 79, ha duramente criticato questa impostazione, ravvisando in essa una contraddizione rispetto ai principi generali del diritto privato tedesco, secondo cui il maggiorenne è pienamente titolare della propria sfera giuridica, salvo espressa incapacità.

cognome di nascita secondo la tradizione frisone, mentre il § 1617h BGB lo fa per la tradizione danese.

Nell'ipotesi in cui la potestà genitoriale spetta ad uno solo dei genitori e non v'è un cognome comune della famiglia, il figlio assume per legge il cognome del genitore affidatario (§ 1617a BGB)⁵¹ e questa assegnazione legale del cognome non trova applicazione automatica ai figli successivi della coppia. Il genitore affidatario può, mediante dichiarazione all'ufficio dello stato civile, attribuire al figlio il cognome dell'altro genitore oppure un doppio cognome formato da entrambi, purché vi sia il consenso dell'altro genitore, se vivente, e anche del figlio (attraverso il suo rappresentante legale) se ha compiuto cinque anni. Quando il figlio ha compiuto 14 anni può esprimere personalmente la dichiarazione di consenso purché approvato dal suo rappresentante legale.

Un ulteriore aspetto da affrontare concerne l'ipotesi se cambiando il cognome dei genitori debba cambiare anche quello del figlio. In principio il figlio conserva il cognome di nascita originario, salve alcune eccezioni previste dalla legge. La previsione del § 1617c BGB contempla il caso in cui i genitori eleggono il cognome coniugale dopo il matrimonio e la nascita del figlio. Se il cognome del figlio è diverso da quello della famiglia, questi assume il nuovo cognome come cognome di nascita, ma se ha compiuto 5 anni è necessaria la sua adesione (compiuta di solito attraverso i suoi genitori), oppure se ha compiuto 14 anni può esprimere personalmente la sua dichiarazione di assenso, ma con l'approvazione del rappresentante legale (di solito, i genitori). La medesima regola trova applicazione se cambia l'*Ehename*, divenuto cognome di nascita del figlio, oppure la modifica è conseguenza del cambiamento del cognome di uno dei genitori che componeva il cognome del figlio.

Le modifiche della potestà genitoriale non influiscono, in linea di principio, sul cognome di nascita del bambino. Anche qui, però, la legge prevede un'eccezione: se la potestà genitoriale congiunta viene stabilita solo dopo che il bambino ha già assunto un cognome di nascita, i genitori possono ridefinire il cognome del bambino (§ 1617b, comma 1, frase 1, BGB). I nomi tra cui scegliere sono quelli previsti dal § 1617, comma 1, BGB.

Altra ipotesi regolata dalla legge è quella del cognome del padre assunto dal figlio, quale cognome di nascita. Se è disconosciuta la paternità con sentenza passata in giudicato, è previsto in capo al figlio (anche in favore del padre apparente se il bambino non ha compiuto ancora 5 anni) il diritto alla modifica del cognome con apposita istanza all'ufficiale dello stato civile: in questo caso il figlio assume il cognome di nascita della madre (§ 1617b, comma 2, BGB).

⁵¹ Se il cognome del genitore affidatario è composto da più elementi, egli può assegnare al figlio l'intero cognome o soltanto alcuni elementi.

Dopo lo scioglimento del matrimonio (morte del coniuge o divorzio) il genitore può riassumere il proprio cognome di nascita o quello che portava fino alla determinazione del cognome coniugale. I figli nati durante il matrimonio continuano a portare il cognome della famiglia se determinato. Il genitore che ha la potestà genitoriale può assegnare il cognome riassunto al figlio purché inserito nel suo nucleo familiare. Resta sempre a favore del bambino che ha compito 5 anni o 14 anni di prestare adesione e consenso.

5. - Il problema del nome nell'ambito della figura dell'adozione è stato oggetto, poco prima dell'entrata in vigore della riforma del nome del 2025, di un intervento del BVerfG relativamente alla tipologia dell'adozione dei maggiorenni⁵².

Il rapporto adottivo si fonda su una pronuncia del giudice della famiglia sollecitata dalla relativa istanza dell'adottante in forma notarile (§ 1752 BGB)⁵³. Pur perseguendo il legislatore tedesco nell'adozione il *Dekretsystem*⁵⁴, il consenso delle parti coinvolte costituisce un elemento essenziale: infatti v'è il consenso del minore (§ 1746 BGB), dei suoi genitori (§ 1747 BGB), del coniuge (§ 1749 BGB) o del partner registrato dell'adottante (§ 9, comma 6, LPartG). I consensi richiamati non sono tuttavia sufficienti a giustificare l'adozione, in quanto spetta al giudice verificare la legittimità sostanziale dell'adozione sulla base del criterio del benessere del minore (*Wohl des Kindes*: § 1741, comma 1, BGB) e dell'interesse di terzi (§ 1745 BGB), quali i figli dell'adottante o dell'adottando.

Per le adozioni dei minori il BGB ha scelto il modello dell'adozione piena (*Volladoption*)⁵⁵, mentre per le adozioni dei maggiorenni di regola gli effetti non si

⁵² BVerfG, 24 ottobre 2024, in *FamRZ*, 2025, p. 355 ss., con annotazione di A. DUTTA (p. 371 s.).

⁵³ Il rapporto adottivo era fondato su un atto negoziale (*Vertrag*) fra adottante e minore con il consenso dei genitori e soltanto con la legge sull'adozione del 1976 (*Gesetz über die Annahme als Kind und zur Änderung anderer Vorschriften – Adoptionsgesetz* -, 2 luglio 1976, in *BGBI*, 1976, I, p. 1749), su sollecitazione della Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967, viene accolto il "sistema del decreto", con il quale il rapporto adottivo scaturisce da un atto del giudice, a seguito della domanda dell'adottante nonché del consenso del minore e dei suoi precedenti genitori legali (su una ricostruzione storica sintetica ma completa, J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, München, 2020, p. 815 s.).

⁵⁴ D. SCHWAB e A. DUTTA, *Familienrecht*, München, 2024, p. 472 s., ove offrono un rapido quadro storico-comparativo dell'adozione. J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, cit., p. 814, mettono in evidenza come l'adozione appartenga alla cultura del diritto tradizionale tedesco, anche se nel corso del tempo presupposti, effetti e scopi sono mutati. Il tratto caratterizzante si individua nella costituzione di un rapporto giuridico di filiazione indipendentemente da un legame genetico preesistente o presunto.

⁵⁵ Con il passaggio al sistema del decreto, il legislatore tedesco ha sostituito il principio dell'adozione debole (*schwache Adoption*) fino ad allora vigente con la c.d. "adozione piena" (*Volladoption*). L'adozione piena implica la piena integrazione del minore nella nuova famiglia e il rapporto di parentela viene costituito non solo con i genitori adottivi, ma anche con i parenti di questi ultimi. All'opposto, tutte le relazioni giuridiche familiari tra il figlio adottivo e la sua famiglia d'origine vengono recise. Tuttavia, dal

estendono ai parenti dell'adottante. Il coniuge o il partner dell'adottante non acquistano alcun vincolo di affinità con l'adottato, né il coniuge o il partner dell'adottato con l'adottante. I diritti e i doveri derivanti dal rapporto di parentela tra l'adottato e i suoi discendenti e i loro parenti non sono modificati dall'adozione (§ 1770 BGB), salvo i casi previsti dalla legge in cui l'adozione di persona maggiore d'età esprime l'efficacia della *Volladoption* (§ 1772 BGB).

Nell'ambito dell'adozione dei minori, il rapporto genitoriale instaurato fra adottante e minore si riflette anche sul piano della regolamentazione del nome. Il figlio assume come cognome di nascita il cognome dell'adottante (§ 1757, comma 1, BGB); un eventuale nome aggiuntivo dell'adottante, ai sensi del § 1355a BGB, non è preso in considerazione. Un'ipotesi problematica può nascere nell'ipotesi di adozione da parte di una coppia coniugata che non abbia eletto un cognome coniugale comune; in tal caso, è necessario determinare il nome del figlio. I coniugi possono determinare come cognome di nascita del minore uno dei cognomi dei coniugi oppure un doppio cognome composto dai cognomi dei coniugi uniti da un trattino in assenza di volontà contraria (§ 1757, comma 2, BGB, che richiama i §§ 1617 comma 1 e 1617c comma 1 seconda frase BGB). Le relative dichiarazioni sono espresse davanti al tribunale della famiglia prima che venga pronunciata l'adozione. Lo stesso tribunale, su ricorso dell'adottante e il consenso del figlio, può anteporre o aggiungere il precedente cognome del figlio al nuovo cognome, qualora ciò sia fondato su gravi motivi per il bene del minore (§ 1757, comma 4, frase 1, n. 2, BGB).

Per la realizzazione dell'adozione del maggiore d'età è necessario che il legame risulti "moralmente giustificato"; ciò si presume quando tra adottante e adottando sia sorto già un rapporto genitoriale (§ 1767, comma 1, BGB). La struttura della relativa disciplina si basa su quella dell'adozione dei minori, salvo quanto stabilito dalle disposizioni specifiche di cui ai §§ 1767-1772 BGB.

Poco prima dell'entrata in vigore della riforma, è stata sottoposta al vaglio del *Bundesverfassungsgericht* la questione concernente il trattamento del nome nella c.d. adozione con effetti attenuati (*schwache Volljährigenadoption*), regolata dai §§ 1757 e 1767 BGB. Il caso prende le mosse dal ricorso di una donna adulta, adottata con effetti attenuati da un'altra donna, la quale lamentava l'impossibilità, in base alla normativa vigente, di mantenere integralmente il proprio cognome originario quale unico nome di famiglia, anche in presenza di motivi identitari gravi e radicati. L'interessata aveva

punto di vista dello stato civile, siffatti legami giuridici non vengono completamente cancellati, ma soltanto sovrascritti, in modo che nei rari casi in cui l'adozione venga eccezionalmente revocata, essi possono riacquistare rilevanza giuridica. Oggi, la prassi più recente tende a consentire e promuovere anche dopo l'adozione i contatti tra il figlio adottivo e la sua famiglia d'origine (J. GERNHUBER e D. COESTER-WALTJEN, *Familienrecht*, cit., p. 816).

utilizzato quel cognome per tutta la vita, anche dopo il matrimonio, senza adottare un *Ehename*, e con tale nome aveva costruito la propria identità sociale, professionale e familiare. Aveva trasmesso il proprio cognome ai figli che lo condividevano, ma, a seguito dell'adozione, il tribunale competente aveva ordinato la formazione di un doppio cognome, con il cognome dell'adottante anteposto al proprio, respingendo l'istanza di conservare il solo cognome originario.

Il BGH, ritenendo che la normativa vigente violasse il diritto generale della personalità dell'adottata, sospendeva il procedimento e sollevava questione di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale ha rigettato la questione di legittimità, riconoscendo al legislatore un ampio margine di manovra nella conformazione degli effetti nominali dell'adozione, anche in presenza di soggetti maggiorenni. In particolare, ha ribadito che il nome, pur essendo protetto come espressione del generale diritto della personalità (artt. 1, 2 GG), può essere oggetto di disciplina legislativa nella misura in cui vi siano "ragioni importanti" che giustifichino l'ingerenza, e purché sia rispettato il principio di proporzionalità. Tali motivi sono stati individuati nella volontà del legislatore di rendere visibile, attraverso la modifica del cognome, il nuovo legame familiare derivante dall'adozione, anche se con effetti attenuati. La Corte ha riaffermato in questa prospettiva la legittimità costituzionale delle cc.dd. "funzioni classificatorie" e "ricostruttive" del nome, che consentono allo Stato di utilizzarlo come strumento per rappresentare rapporti giuridico-familiari rilevanti.

Ciò nondimeno, il BVerfG ha dedicato ampio spazio alle esigenze di tutela della continuità del nome. Ha riconosciuto che, nei casi in cui il cognome originario sia stato portato per lungo tempo e abbia fondato un'identificazione personale consolidata – ad esempio per motivi professionali, artistici, o per la coesione della famiglia originaria – il diritto alla conservazione del nome assume un peso costituzionalmente rilevante. In tali circostanze, la modifica imposta dal legislatore può comportare una lesione significativa della dignità personale e della libertà individuale.

La Corte ha pertanto richiamato il legislatore all'obbligo di graduare gli effetti della normativa, indicando che la combinazione del nuovo e del vecchio cognome (secondo quanto previsto dall'art. 1757, comma 3, n. 2 BGB) deve essere interpretata in modo flessibile, tenendo conto del "peso crescente" che la durata e la significatività del nome originario assumono nella sfera identitaria dell'individuo.

La decisione si chiude con un riconoscimento espresso del fatto che la riforma del diritto del nome del 2024, destinata a entrare in vigore il 1° maggio 2025, ha già colmato in larga parte le lacune evidenziate nel procedimento. In particolare, la possibilità di opporsi, con dichiarazione autenticata, alla modifica del nome prima che l'adozione venga pronunciata (§ 1767 Abs. 5 BGB), e l'introduzione di forme più articolate di

doppio cognome, valgono – secondo il giudizio della Corte – a ristabilire un equilibrio tra libertà personale e interesse alla visibilità del nuovo legame.

Tuttavia, tre giudici del Senato hanno espresso un'opinione dissenziente, mettendo in dubbio l'attualità del paradigma classificatorio e auspicando un rafforzamento della funzione auto-rappresentativa del nome in una società pluralista e mobile.

La decisione illustrata in conclusione non introduce nuovi principi, ma riafferma con vigore l'architettura classica del diritto costituzionale tedesco: il nome può essere regolato in funzione delle relazioni giuridiche, a condizione che l'identità personale sia protetta in modo effettivo. Il bilanciamento fra libertà individuale e ordine familiare si mantiene in equilibrio solo se si tiene conto della traiettoria esistenziale concreta della persona, e non solo della tipologia giuridica del vincolo.

6. – Per concludere potrebbero risultare opportune alcune rapide riflessioni sul sistema italiano di attribuzione del cognome ai figli – e ciò soprattutto per misurare l'ampiezza del divario regolamentare con il sistema tedesco – il quale conosce una lunga e faticosa evoluzione, scandita da una pluralità di pronunce giurisprudenziali di vertice senza alcuna collaborazione da parte del *conditor iuris*⁵⁶. A lungo incentrato su una norma implicita, ricavata da un combinato disposto di regole eterogenee, il modello vigente ha presupposto fino al 2022 l'automatica attribuzione del cognome paterno, tanto nei casi di filiazione matrimoniale quanto in quelli di riconoscimento congiunto di figli nati fuori dal matrimonio.

Nel corso del Novecento, il principio del patronimico ha assunto in Italia il valore di una consuetudine normativa, mai positivizzata in modo espresso, ma operativa in virtù della forza interpretativa di una "norma di sistema" desunta dagli artt. 262, 299, 237 e 143-bis c.c., nonché dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396/2000. Questa regola affondava le sue radici in una concezione patriarcale della famiglia, imperniata sull'unità del cognome come segno simbolico della potestà maritale.

La giurisprudenza di merito e di legittimità ha oscillato, nel tempo, tra tentativi di apertura alla parità genitoriale e richiami al primato del legislatore. Emblematici, in tal senso, gli interventi della Corte di Cassazione in tema di filiazione naturale (art. 262 c.c.), che bilancia gli interessi del minore rispetto ad un meccanismo di automatica attribuzione del cognome⁵⁷, e le numerose ordinanze di rimessione alla Consulta, spesso dichiarate inammissibili per ragioni di discrezionalità rimessa al legislatore.

⁵⁶ Già negli anni Ottanta si è rilevato che il problema del cognome dei figli passa "per l'individuazione dell'esatto punto di equilibrio tra il portato dell'art. 3 e dell'art. 29 cost., cioè tra il principio di eguaglianza dei coniugi e l'esigenza di tutela dell'unità della famiglia" (C. DE CICCIO, *La normativa sul cognome e l'eguaglianza tra genitori*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 962).

⁵⁷ Cass., 26 maggio 2006, n. 12641, in *Fam. dir.*, 2006, p. 470 ss., con nota di V. CARBONE, *I conflitti sul cognome del minore in carenza di un intervento legislativo e l'emergere del diritto all'identità personale*, e in *Nuova*

Con la decisione n. 286/2016⁵⁸ la Corte costituzionale ha compiuto un primo passo decisivo, dichiarando l'illegittimità parziale della norma implicita laddove impediva, pur in presenza di accordo dei genitori, l'aggiunta del cognome materno a quello paterno. La Consulta ha riconosciuto che il cognome costituisce parte essenziale dell'identità personale e familiare del figlio, tutelata dagli artt. 2 e 3 cost., e ha attribuito rilievo decisivo al principio della parità tra i genitori. Ciononostante, il legislatore è rimasto inerte. Come osservato già nel 2017, "il lungo sonno del legislatore" ha imposto alla Corte un ruolo sostitutivo sempre più marcato, che la stessa Corte aveva esitato ad assumere in passato.

Il definitivo superamento della regola patronimica si è avuto con la sentenza n. 131/2022⁵⁹, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, comma 1, c.c., nella parte in cui prevedeva l'automatica attribuzione del cognome paterno in caso di riconoscimento contestuale del figlio da parte di entrambi i genitori. La pronuncia ha avuto carattere sistemico, estendendo la declaratoria di incostituzionalità anche agli artt. 299, comma 3, c.c., 27 l. n. 184/1983 e 34 d.P.R. n. 396/2000. La Corte ha ritenuto che la disciplina vigente fosse lesiva del principio di eguaglianza formale e sostanziale tra i genitori (art. 3 cost.), della tutela dell'identità personale del figlio (art. 2 cost.) nonché degli obblighi internazionali derivanti dagli artt. 8 e 14 CEDU⁶⁰.

Il modello delineato dalla Corte si fonda su una regola generale di attribuzione del doppio cognome, nell'ordine concordato dai genitori, salva la possibilità per questi ultimi di convenire sull'attribuzione del cognome di uno solo di essi. In difetto di accordo, si rinvia all'intervento del giudice, così come previsto nell'art. 316 c.c.

La pronuncia del 2022, anticipata nella sua *ratio* da numerosi segnali dottrinali e giurisprudenziali, ha ricondotto la disciplina italiana del nome nella cornice

giur. civ. comm., 2007, I, p. 308 ss., con nota di R. VILLANI, *L'attribuzione del cognome ai figli (legittimi e naturali) e la forza di alcune regole non scritte: è tempo per una nuova disciplina?*; orientamento consolidato, come dimostrano di recente: Cass., 28 marzo 2023, n. 8762, in *Onelegale*; Cass., 5 giugno 2024, n. 15654, in *Onelegale*; Cass., 21 gennaio 2025, n. 1492, in *Onelegale*.

⁵⁸ Corte cost., 21 dicembre 2016, n. 286, cit., p. 815 ss.

⁵⁹ Poco prima dell'emanazione della decisione menzionata, una chiara posizione a favore del doppio cognome è presa da V. BARBA, *Il cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista della attesa decisione della Corte costituzionale*, in QG, 2021, p. 1 ss. All'indomani della decisione, M. BIANCA, *La decisione della Corte costituzionale sul cognome del figlio e il diritto di famiglia mobile. Riflessioni sulla funzione della Corte costituzionale nel sistema di effettività dei diritti*, in *Giustizia insieme.it*, 13 luglio 2022, apprezza «il dinamismo della Corte Costituzionale che non aspetta passivamente l'intervento del legislatore», «la funzione di indirizzo del legislatore, in quanto la Corte si fa carico di indicare al legislatore le note più delicate di una futura regolamentazione, che sono il rischio di un effetto moltiplicatore in ragione della successione verticale tra le generazioni e l'esigenza di apprestare regole che consentano di realizzare un risultato uniforme per tutti i figli», per concludere con l'auspicio che il legislatore intervenga tempestivamente sulla materia. Purtroppo ad oggi auspicio vano!

⁶⁰ Cfr. Corte eur. dir. uomo, 7 gennaio 2014, Ricorso n. 77/07, *Cusan e Fazzo c. Italia*.

costituzionale e sovranazionale, pur lasciando aperti alcuni interrogativi sull'attuazione pratica del nuovo modello. La regola dell'attribuzione automatica del doppio cognome, sebbene coerente con il principio di parità, richiede infatti un'organizzazione amministrativa adeguata e una chiara normazione secondaria, ancora mancante alla data odierna.

La dottrina ha accolto con favore l'orientamento della Corte, sottolineando che l'indicazione congiunta del patronimico e del matronimico consente di rafforzare il senso di appartenenza del figlio all'intero perimetro familiare, inclusi i fratelli unilaterali e le famiglie ricomposte.

Va ricordato infine che di recente la Corte costituzionale è intervenuta in due occasioni in materia di adozione di maggiorenni, dove la prima⁶¹ ha corretto la disposizione dell'art. 299, comma 1, c.c., in quanto non consente di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiorenne, nelle ipotesi in cui entrambi manifestano un consenso favorevole. La decisione manipolativa consente di bilanciare il diritto all'identità personale dell'adottato con il diritto dell'adottante a vedere rappresentato il nuovo vincolo giuridico. Il secondo intervento dei giudici della Consulta è invece di segno negativo⁶², in quanto ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 299, comma 1, c.c., diretta a permettere all'adottato maggiorenne di assumere esclusivamente il cognome della famiglia adottante, in presenza di puntuale accordo fra adottante e adottato. Il rigetto della questione sottoposta è stata fondata, da una parte, sul carattere plurifunzionale dell'adozione del maggiore d'età, dall'altra, sul rilievo della mancata omogeneità delle due fattispecie di adozione dei maggiorenni e dei minorenni⁶³.

Heidelberg, giugno 2025

⁶¹ Corte cost., 4 luglio 2023, n. 135, in *Onelegale*.

⁶² Corte cost., 18 aprile 2025, n. 53, in *Onelegale*.

⁶³ V'è da sottolineare che la questione sottoposta alla Corte era particolare, in quanto la persona dell'adottato, abbandonato dai genitori biologici e poi successivamente deceduti, era affidatario fin da piccolo della famiglia adottante che per alcune circostanze contingenti aveva proceduto all'adozione solamente alla maggiore età della ragazza. Probabilmente la soluzione adottata dai giudici è stata anche facilitata dal fatto che è possibile a chiunque cancellare il cognome che testimonia la propria origine naturale inviando apposita domanda

al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l'istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.

Abstract

Il contributo analizza in chiave critica la riforma tedesca del 2024 sul cognome della famiglia e dei figli, in vigore dal 1° maggio 2025. Dopo una ricostruzione storico- comparatistica del sistema onomastico in Europa, viene illustrata la nuova disciplina (§§ 1355 e 1616 ss. BGB), in particolare la nuova libertà nella scelta del cognome coniugale e del figlio. Le implicazioni costituzionali della riforma riflettono la trasformazione del cognome da vincolo simbolico familiare a strumento di autodeterminazione personale. A conclusione dell'indagine vi sono alcune riflessioni critiche in riferimento agli ultimi interventi in materia ad opera della Corte costituzionale italiana.

The article offers a critical analysis of the 2024 German reform on family and children's surnames, which will enter into force on 1 May 2025. Following a historical and comparative reconstruction of the naming system in Europe, the new legal framework (§§ 1355 and 1616 et seq. BGB) is examined, with particular attention to the enhanced freedom in choosing both the marital surname and the surname of the child. The constitutional implications of the reform reflect the transformation of the surname from a symbolic marker of familial unity into an instrument of personal self-determination. The inquiry concludes with critical reflections on recent developments in the case law of the Italian Constitutional Court concerning the law of names.

Keywords

Germania – cognome – uguaglianza

Germany – family name - equality